

CONTRATTO DI LOCAZIONE

ui rappresentata dalla

omiciliata per la carica ove appresso, nel seguito chiamata parte Locatrice,

concede in locazione:

ui rappresentata dal Sig.

nel seguito chiamata parte

Conduttrice che accetta per sè, eredi ed aventi causa, l'immobile sotto indicato alle seguenti

condizioni:

1) OGGETTO – N. 1 ufficio sito a Conselve (PD) in Piazzetta Maestri del Lavoro d'Italia n. 13

composto da un unico vano con bagno e ripostiglio.

Detta unità immobiliare risulta così censita:

N.C.E.U. del Comune di Conselve fg. 10:

- mapp. 740 sub. 29 Piazzetta Maestri del Lavoro d'Italia cat. A10 cl. 01 mq. 632,66

2) STATO E CONDIZIONI D'USO – L'immobile viene consegnato in buono stato locativo, con

tutti gli impianti luce-acqua-riscaldamento funzionanti, serramenti e infissi in buono stato ed

idoneo all'attività che vi sarà svolta. Si precisa che questi impianti andranno verificati nella

loro funzionalità dopo aver effettuato i vari allacciamenti di acqua, elettricità, gas. La parte

Conduttrice rimane obbligata in ogni caso al termine della locazione a rimettere in pristino i

locali così come da originaria pianta catastale ed esattamente come ricevuti, completamente

ritinteggiati a regola d'arte nonostante ora non lo siano. La riconsegna sarà liberatoria solo

se preceduta da constatazione in contraddittorio, regolarmente verbalizzata, fatta dalla parte

Locatrice o da un suo delegato. Tale constatazione andrà concordata entro al massimo la

settimana successiva alla comunicazione della Conduttrice della messa a disposizione delle

chiavi che, decorso inutilmente detto termine, sarà da ambo le parti considerata liberatoria ai

avve

fini del rilascio formale. Saranno ad esclusivo carico della parte Conduttrice tutte le riparazioni

potrà

di ordinaria manutenzione che si rendessero necessarie ai locali ed agli impianti, escluse

prea

quelle cagionate da forza maggiore o da altro fatto straordinario, ed espressamente quelle da

racco

farsi agli impianti di acqua, luce e sanitari, riscaldamento, alle strutture, ai cardini ed agli

locat

infissi, alla pavimentazione. L'uso degli impianti di acqua, luce, forza motrice e riscaldamento

corris

resta a carico e pericolo della parte Conduttrice, senza alcuna responsabilità per la parte

dell'a

Locatrice. In ogni caso la parte Locatrice potrà surrogarsi, per le suddette riparazioni, alla

5) C

parte Conduttrice inadempiente ed a spese della stessa. Per l'installazione di insegne,

I.V.A.

iscrizioni ed altro sulle pareti esterne è necessario il preventivo assenso della parte Locatrice

I.V.A.

e l'autorizzazione delle competenti Autorità Amministrative. Ai sensi del D. L. 4 giugno 2013

I can

art. 63, il conduttore dichiara di aver ricevuto dalla locatrice le informazioni e la

domic

documentazione (A.P.E.) in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici

partin

che dichiarano di essere in classe: " " con indice di prestazione energetica kWh/mq

famig

anno.

nell'a

3) DESTINAZIONE - L'unità Immobiliare sopra indicata viene locata ad uso commerciale; il

acces

mutamento anche parziale di tale destinazione, senza il preventivo consenso scritto della

Condi

parte Locatrice sarà causa di risoluzione di diritto del contratto, senza necessità preventiva

6) SP

messa in mora.

tutte l

4) DURATA - La locazione viene convenuta per la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal

spurg

giorno 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2024; essa potrà rinnovarsi con le modalità e nei

gas. F

limiti stabiliti dalla legislazione vigente, a meno che una delle parti non comunichi all'altra il

ed es

diniego al rinnovo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata all'ufficio

avend

postale almeno dodici mesi prima della scadenza suddetta a norma dell'art. 28 della legge

spese

392/78. Rimane inteso che il diniego di rinnovazione da parte della parte Locatrice potrà

verrà

avvenire solamente nei casi contemplati dall'art. 29 della Legge 392/78. La parte Conduttrice

potrà disdettare alla parte Locatrice il presente contratto in qualunque momento col semplice

preavviso di almeno sei mesi dalla data di rilascio dei locali affittati da darsi a mezzo di lettera

raccomandata R.R. al domicilio sopra indicato. In caso di mancata riconsegna dell'immobile

locato, trascorsi due mesi dalla scadenza contrattuale la parte Conduttrice dovrà

corrispondere alla parte Locatrice a titolo di penale, oltre al canone aggiornato ai sensi

dell'art. 5 del presente contratto, una somma pari ad un altro canone mensile aggiornato.

5) CANONE - Il canone viene convenuto in € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) annui più

I.V.A., da corrispondere in via anticipata in rate mensili di € 300,00 (euro trecento/00) più

I.V.A. cadauna.

I canoni di locazione dovranno essere corrisposti entro il giorno cinque di ogni mese, al

domicilio della parte Locatrice o dove essa sarà per indicare. Detto canone sarà aggiornato a

partire dall'inizio del secondo anno in relazione alle variazioni di prezzi al consumo per le

famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, nella misura del 75% della variazione

nell'anno precedente, con scadenza annuale. I pagamenti a titolo di canone, di spese

accessorie e generali non potranno essere ritardati per alcun motivo o pretesa dalla parte

Conduttrice, che dovrà eventualmente far valere separatamente i propri diritti.

6) SPESE A CARICO DEL CONDUTTORE: Sono a carico esclusivo della parte Conduttrice

tutte le spese ordinarie per la conduzione dell'immobile, quali: tassa comunale asporto rifiuti,

spurgo delle fogne e pozzi neri, contributo per la manutenzione delle fognature, acqua, luce e

gas. Parte Conduttrice è inoltre tenuta al pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie

ed espressamente quelle riferite sia per la quota conduzione, sia per la quota proprietà,

avendone tenuto conto nella determinazione nel canone di locazione, e ad esclusione delle

spese di straordinaria manutenzione che saranno a carico della proprietà. Tale pagamento

verrà effettuato con la corresponsione di rate di acconto, con le modalità stabilite

dall'amministratore di condominio, salvo conguaglio alla fine di ogni esercizio in relazione ai consuntivi di spesa.

7) DEPOSITO CAUZIONALE: A garanzia delle obbligazioni assunte parte Conduttrice rilascia alla sottoscrizione della presente scrittura l'importo di € 1.500,00 (euomillecinquecento/00). Il deposito cauzionale sarà restituito, con gli interessi legali al termine della locazione previa verifica dello stato dell'immobile, sempreché l'immobile venga riconsegnato in buono stato, salvo la normale usura ed a condizione che la parte Conduttrice abbia regolarmente adempiuto agli obblighi derivanti dal presente contratto. Il deposito cauzionale, verrà mantenuto sino al 30° giorno successivo alla scadenza del contratto e comunque sino alla effettiva riconsegna dell'immobile locato ed accettazione della riconsegna stessa da parte della parte Locatrice, e dovrà essere ricostituito nella sua integrità – entro il termine massimo di 15 giorni – in ipotesi di utilizzo totale o parziale. Rimane inteso che per alcuna ragione il deposito cauzionale potrà essere trasformato in pagamento di canone.

8) DANNI – La parte Conduttrice si impegna ad avvisare la parte Locatrice, entro ventiquattrore, del verificarsi di guasti o danni all' immobile ed agli impianti, anche se provocati da terzi. La parte Locatrice resta espressamente esonerata da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare all'immobile ed agli impianti da fatti dolosi o colposi provocati da dipendenti della parte Conduttrice o da terzi. E' vietato introdurre nei locali affittati sostanze infiammabili, armi, munizioni e cose pericolose o nocive alla salute.

9) OBBLIGHI E DIVIETI PER IL CONDUTTORE - Il presente contratto di locazione verrà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora la parte Conduttrice si renda inadempiente anche ad una sola delle seguenti clausole contrattuali, al cui esatto adempimento è stata espressamente subordinata la conclusione del presente contratto:

a) puntuale pagamento del canone locatizio entro e non oltre il 5° giorno di ogni mese. La parte Conduttrice non potrà ritardare, sospendere o frazionare per alcuna ragione il

paga

od in

stabil

volon

effett

il pag

annuo

pagar

pretes

nelle s

b) div

destin

c) div

senza

(fisse

potran

la part

apport

avrà il

danni,

d) divi

fabbric

tollerab

e) divie

comunc

pagamento delle somme pattuite con il presente contratto. Il solo fatto del mancato, ritardato

od incompleto pagamento di due rate consecutive del canone di locazione, alle scadenze

stabilite, costituisce la parte Conduttrice in mora, indipendentemente da qualsiasi causa

volontaria od inconsapevole con conseguente risoluzione del contratto – ai sensi e per gli

effetti contemplati dall'art. 1456 del c.c. – a danno e spese della parte Conduttrice e comporta

il pagamento delle pigioni scadute e non pagate, nonché di un'indennità di mora dell'8%

annuo sugli importi dovuti, oltre agli interessi legali. In espressa deroga all'art. 1460 del c.c. il

pagamento del canone e degli oneri accessori non potrà essere ritardato o sospeso in virtù di

pretese ed eccezioni salvo, comunque, il diritto della stessa di far valere le proprie ragioni

nelle sedi competenti.

b) divieto di sublocazione totale o parziale, anche se gratuita, e di mutare, anche in parte la

destinazione dell'immobile come previsto all'art. 3;

c) divieto di effettuare modifiche all'immobile ed agli impianti o lavori di qualsiasi genere

senza permesso scritto della parte Locatrice. In ogni caso le eventuali migliorie o addizioni

(fisse o infisse) eseguite dalla parte Conduttrice, anche se espressamente consentite,

potranno restare alla fine della locazione a favore della parte Locatrice senza alcun diritto per

la parte Conduttrice di pretendere indennizzi o compensi di sorta. Nel caso in cui fossero

apportate modifiche di qualsiasi natura o specie senza il detto permesso, la parte Locatrice

avrà il diritto di chiedere il ripristino a spese della parte Conduttrice ed il risarcimento di tutti i

danni, e ferma la risoluzione del contratto;

d) divieto di ingombrare anche temporaneamente l'accesso e gli altri luoghi comuni del

fabbricato e di provocare rumori, odori o quant'altro in misura superiore alla normale

tollerabilità;

e) divieto di tenere nell'immobile locato e nei locali comuni materiali esplosivi, infiammabili o

comunque pericolosi, armi di qualunque tipo o animali di qualunque specie e qualsiasi altra

cosa che possa recare danno o molestia ai vicini dell'immobile locato;

f) obbligo di consentire alla parte Locatrice o persona da questa delegata, di visitare i locali

negli orari di apertura per constatare lo stato di conservazione e d'uso, previa telefonata da

effettuarsi almeno un giorno prima;

g) in caso di recesso anticipato del conduttore e/o di risoluzione contrattuale sorgerà l'obbligo

di permettere la visita all'immobile ad aspiranti acquirenti/locatari, accompagnati da persona

delegata dalla parte Locatrice almeno per un giorno alla settimana da concordare e solo alla

presenza della parte Conduttrice. Resta espressamente pattuito che qualora la visita venisse

negata e/o ostacolata, ferma la risoluzione del contratto, la parte Conduttrice sarà tenuta a

rifondere alla parte Locatrice tutti i danni subiti e subendi dalla stessa.

h) in caso di necessità per guasti agli impianti o per modifiche degli stessi o per restauri

all'immobile, la parte Conduttrice è obbligata a consentire alla parte Locatrice di operare

all'interno dell'unità locata a mezzo di imprese, in condizioni opportune per i lavori anche se la

parte Locatrice si impegna ad eseguirli con il minimo disagio per la parte Conduttrice; obbligo

inoltre di consentire alla parte Locatrice di eseguire riparazioni, anche se non abbiano

carattere di urgenza, senza corrispondere alcun compenso alla parte Conduttrice.

i) Obbligo ad osservare il regolamento interno di condominio.

10) RESPONSABILITA' - La parte Conduttrice è direttamente responsabile verso la parte

Locatrice ed i terzi dei danni causati per sua colpa, dei suoi dipendenti o di terzi da

versamento d'acqua, etc. e da ogni altro abuso alla cosa locata.

11) MODIFICHE E VARIANTI - Le modifiche e varianti alle clausole del presente contratto

dovranno sempre risultare da atto scritto; il silenzio o l'acquiescenza della parte Locatrice, in

caso di eventuali deroghe da parte della parte Conduttrice alle clausole sopra precisate,

avranno valore esclusivamente di tolleranza, privi di effetti per la parte Conduttrice.

12) In caso di mancato rilascio del bene locato, la Conduttrice si obbliga a corrispondere al

Locatore una somma pari al canone di locazione aggiornato, a titolo di penale, mensile, oltre al canone di locazione.

13) **DOMICILIO** – La parte Conduttrice elegge domicilio nell'immobile locatogli.

14) **LE SPESE** - Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico per metà alle parti contraenti, mentre l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze sono a carico della parte Conduttrice.

15) **CONTROVERSIE** - Sarà competente il Tribunale di Padova. Le parti potranno, prima di adire il Magistrato, ricercare la composizione bonaria di eventuali controversie.

16) **OPZIONE PER L'IMPONIBILITA' IVA:** La parte Locatrice intende optare per l'assoggettamento ad IVA del canone pattuito, come previsto dall'art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dal D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006.

17) **ASSICURAZIONI:** La parte Conduttrice ha l'obbligo di assicurarsi contro i rischi di incendi ed esplosioni, elettricità e fulmini, vetrine, guasti di acqua, responsabilità civile e reclami dei vicini, impossibilità di godimento dell'immobile. La parte Conduttrice assume l'obbligo di stipulare le polizze di cui sopra, con massimali ritenuti idonei dalla parte Locatrice, con una compagnia di primaria importanza e di gradimento dalla parte Locatrice. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia alla rivalsa contro terzi. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei locali. La parte Conduttrice dovrà mantenere in vita le citate assicurazioni durante tutta la durata del contratto di locazione e pagare regolarmente i premi dando visione dei documenti giustificativi a semplice richiesta della parte Locatrice.

18) **DIRITTO DI PRELAZIONE:** parte Locatrice riconosce al Conduttore il diritto di prelazione all'acquisto in caso di messa in vendita del bene locato.

18) La parte Conduttrice autorizza la parte Locatrice a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione.

Conselve, 5 ottobre 2018

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

PARTE LOCATRICE

PARTE CONDUTTRICE

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. la parte Conduttrice dichiara e sottoscrive di avere preso
conoscenza e di approvare ed accettare tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Padova, 5 ottobre 2018

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

PARTE CONDUTTRICE

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

COMUNICA
REGISTRA

In data
delle Br
RL112000
contener

Il file
codice
denomin

Per il p
di locaz
su conto
Sara' re
effettua
Si rilas
del Decr
Li, 13/1

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO RICHIESTA DI
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI (mod. RLII2)

In data 13/11/2018 alle ore 19:06 il sistema informativo dell'Agenzia
delle Entrate ha acquisito con protocollo

contenente 1 contratto di locazione, di cui
registrati: 1
scartati: 0

Il file e' stato trasmesso da:

codice fiscale :

denominazione :

per il pagamento delle imposte dovute per la registrazione dei contratti
di locazione contenuti nel file e' stato richiesto il prelievo automatico
su conto corrente bancario di euro 157,40.

Sara' resa disponibile un'ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito
effettuato dalla banca.

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4,
del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
Li, 13/11/2018

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod. RLII12)
E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO

Ufficio territoriale di PADOVA
Codice Identificativo del contratto

In data 13/11/2018 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo 000001 la richiesta di
registrazione telematica del contratto di locazione
presentata da e trasmessa da

Il contratto è stato registrato il 13/11/2018 al n. 009237-serie 3T
e codice identificativo

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro)
Identificativo assegnato dal richiedente :
Durata dal 01/12/2018 al 30/11/2024 Data di stipula 05/10/2018
Importo del canone 3.600,00 n.pagine 8 n.copie 2
Tipologia: Locazione immobile strumentale (S2)
E' presente un file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO
N. CODICE FISCALE RUOLO N. CODICE FISCALE RUOLO
0' A B
(A) locatore / (B) conduttore

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE (importi in euro)
Tipo di pagamento: prima annualità
Imposta di registro 67,00 Imposta di bollo 64,00
Sanzioni registro 20,00 Sanzioni bollo 6,40
Interessi 0,00

DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)
-N.progr. 001 Categoria cat. A10 Rendita cat. 632,66
Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO
Ubicato nel comune di CONSELVE Prov. PD
PIAZZETTA MAESTRI DEL LAVORO D' ITALIA 13

Li, 13/11/2018